

STATUTO DI "ITALIA CHAMA BRASIL ASSOCIAZIONE CULTURALE-SPORTIVA DILETTANTISTICA"

Costituzione e scopi

Art. 1

È costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi dell'art. 36 e segg. del Codice Civile un'associazione operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale denominata "Italia Chama Brasil Associazione Culturale-Sportiva Dilettantistica". L'associazione ha la sede legale in Ravenna, piazza Medaglie D'Oro n°4 e la sua durata è illimitata. L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di lucro.

Art. 2

Lo scopo principale dell'Associazione è quello di promuovere attività culturali, sportive dilettantistiche, artistiche, ricreative, turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e una più completa formazione umana e sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori di intervento dell'Associazione.

Per tali scopi l'Associazione potrà:

1. promuovere, sviluppare e organizzare attività sportive dilettantistiche, in particolare nell'ambito della disciplina CAPOEIRA;
2. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
3. realizzare attività didattica e corsi nell'ambito delle attività sportive, culturali e ricreative;
4. partecipare alla promozione e allo svolgimento di manifestazioni di natura sportiva dilettantistica, ricreativa e di accrescimento culturale;
5. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci;
6. raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
7. dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
8. somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
9. svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
10. compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa;
11. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali.

Art. 3

L'associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché allo statuto e al regolamento dell'Ente di promozione sportiva a cui è affiliata. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

Associazione

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbalmente, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 8.

Art. 5

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi, entro 30 giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso. Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria. All'accettazione della domanda di adesione verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento. Il mancato rinnovo della tessera comporta l'automatica decadenza del socio ed il divieto di frequentare le attività rivolte ai soci.

Art. 6

Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione stessa ed a godere dell'elettorato attivo e, se maggiorenni, anche di quello passivo.

Art. 7

I soci sono tenuti:

- a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'associazione e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è né trasmissibile né rivalutabile o rimborsabile, salvo quanto previsto dall'Art. 5.

Art. 8

La decadenza da Socio può avvenire per decesso, dimissioni, mancato rinnovo della quota associativa, espulsione o radiazione. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera e conseguente cancellazione dal libro soci.

Provvedimenti disciplinari

Art. 9

Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

1. ammonizione scritta;
2. sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
3. espulsione o radiazione.

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute all'Associazione;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
4. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
5. quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.

Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza, successivamente il provvedimento deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo. I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare e a partecipare alle iniziative dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperasse al divieto di frequentazione. L'inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio Direttivo di denunciare l'intruso per violazione di domicilio. I soci radiati potranno ricorrere contro il provvedimento facendo ricorso all'istituto dell'arbitrato come disciplinato nel presente statuto. L'Associazione dovrà ottemperare alle decisioni dell'arbitro così nominato. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Patrimonio sociale e Rendiconto economico

Art. 10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.

I proventi sono costituiti:

1. dalle quote di iscrizione e dai contributi associativi;
2. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
3. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
4. dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
5. da elargizioni, donazioni e lasciti diversi, erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
7. proventi derivanti da somministrazioni ai soci di alimenti e bevande;
8. entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali;
9. qualsiasi altra entrata che può pervenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività.

Art. 11

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; e deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 12

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per l'acquisto di nuovi impianti ed attrezzature. Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Organi sociali

Art. 13

Sono organi sociali:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.

Elezioni

Art. 14

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto. Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato dispone di un solo voto.

Assemblee

Art. 15

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 20 giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Art. 16

L'assemblea ordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo di regola una volta l'anno.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In particolare:

1. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
2. approva il rendiconto economico-finanziario;
3. delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali elegge il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.

Art. 17

L'assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, è convocata su un ordine del giorno prefissato tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, o qualora ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci. L'assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 18

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci maggiorenni; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti. Per la validità della delibera sullo scioglimento dell'Associazione è indispensabile il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

Art. 19

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti. Le votazioni che riguardano persone avvengono, di norma, a scrutinio segreto. Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto, salvo diversa indicazione da parte dell'assemblea. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 20

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere a disposizione dei soci. Per le elezioni degli organismi direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Consiglio Direttivo

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vicepresidente o dal membro anziano. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente. Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere che senza un serio e giustificato motivo manchi per sei mesi consecutivi ai lavori del Consiglio Direttivo. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Ove decada la maggioranza del Consiglio i membri rimasti in carica devono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea.

A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- redigere il rendiconto economico-finanziario;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del rendiconto economico-finanziario;
- stipulare gli atti e contratti inerenti la gestione dell'attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- deliberare circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici

programmi, ovvero costituire, quando indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Presidente

Art. 26

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Clausola compromissoria

Art. 27

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 28

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, quali la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque a fini di pubblica utilità o di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizione finale

Art.31

Per quanto non previsto dal presente Statuto, o dal regolamento interno, decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.